



Un impegno di fratellanza
Comitato Alba Nuova ODV

Piazzale Dante, 36 - 44121 FERRARA (FE) C.F. 93070300384
Iscritto al Registro Regionale Volontariato dell'Emilia Romagna n° 2774

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ALBA NUOVA ODV CODICE FISCALE 93070300384
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART.
101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Il giorno 04 del mese di Luglio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato COMITATO ALBA NUOVA ODV con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Piazzale Dante 36 – 44121 Ferrara per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di tras migrazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato.

Presenti: Pietrogrande M. Chiara, Turrini Miriam, Ferraresi Giovanni, Ornella Catozzi, Mantovani Paolo, Ferrari Massimo, Tacchi Venturi Chiara, Ballboni Cristina, Ferraresi Chiara, Rossi Alberto, Stagni Maria

Deleghe: Molinaro Francesco, Puggioni Rosalia e Bondesani Antonio delegano Ferraresi Giovanni, Ferraro Maria Chiara delega Turrini Miriam

Toselli Tiziano e Pietrogrande Francesco delegano Pietrogrande Maria Chiara
Mardegan Sergio e Zanella Don Stefano delegano Catozzi Ornella

Essendo presenti in assemblea 11 soci aventi diritto al voto su un totale di 22, e avendo 8 soci presentato regolarmente delega ad altri soci, constatato pertanto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 21.00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene designata a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Maria Chiara Pietrogrande.

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di tras migrazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero **2774** con atto di iscrizione **Provinciale n. 45675 del 28/05/2007**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 23.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Ferrara (FE) 04/07/2022

Il Presidente

Giovanni Ferraresi

Il Segretario

Maria Chiara Pietrogrande

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Atto Registrato N° 1861 al N° = Sr. 3
Liquidati euro ESent h

21 LUG. 2022

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





**Un impegno di fratellanza
Comitato Alba Nuova ODV**

Piazzale Dante, 36 - 44121 FERRARA (FE) C.F. 93070300384
Iscritto al Registro Regionale Volontariato dell'Emilia Romagna n° 2774

**STATUTO della Organizzazione di Volontariato
COMITATO ALBA NUOVA ODV**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 11 agosto 1991 n.268, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

COMITATO ALBA NUOVA ODV, con sede legale nel comune di Ferrara (FE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione può istituire sedi secondarie ed Unità Locali su tutto il territorio nazionale che verranno decise dall'Assemblea anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il funzionamento delle eventuali sedi secondarie ed Unità Locali verrà stabilito da un regolamento interno approvato dall'assemblea.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione nasce per attuare con scelte concrete la fratellanza umana espressa dalla preghiera del Padre nostro in quanto figli di un unico Dio, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. dare una risposta temporanea all'esigenza di un'abitazione a nuclei famigliari in stato di necessità socio/abitative;
2. accompagnare il nucleo famigliare accolto verso l'autonomia, in un cammino di condivisione e supporto familiare, in collaborazione con i servizi sociali, altri enti pubblici ed associazioni di volontariato;
3. fornire a famiglie in difficoltà gli strumenti e i mezzi per inserirsi e vivere in modo autonomo nella realtà cittadina, in particolare nella ricerca di un lavoro stabile;





4. facilitare l'inserimento nel tessuto sociale dei figli della famiglia, con particolare riferimento alla scuola e alle attività del tempo libero;
5. aiutare il nucleo familiare a diventare consapevole riguardo ai propri doveri civici e al buon vicinato, nel rispetto delle leggi e delle regole condivise;
6. sensibilizzare la realtà parrocchiale e di quartiere, prima, e di città, poi, all'accoglienza di famiglie in difficoltà e favorire l'interazione di vite e di culture.
7. stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
8. collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
9. raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
10. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso le fasce sociali più deboli e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al

- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo; per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione, cariche assolutamente gratuite

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione, che ne è l'organo di amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.



presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 60 dalla comunicazione del rigetto, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 8 giorni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva l'eventuale istituzione di sedi secondarie e/o Unità Locali e ne fissa il funzionamento attraverso apposito regolamento;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera l'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di Amministrazione del sodalizio; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il consiglio di amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- propone eventualmente l'istituzione di sedi secondarie ed Unità Locali;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.



Il Consiglio di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, WhatsApp o altra forma di messaggistica on line 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Organo di controllo

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore delle famiglie assistite, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e fratellanza.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.



Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un organo di conciliazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. art. 27.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Ferrara, 04/07/2022

Il Presidente

Il Segretario

Firme dei soci presenti:

- 1) CHIARA TACCHI VENTURA
- 2) MASSIMO FERRARI
- 3) MANTOVANI PAOLO
- 4) ROSSI ALBERTO
- 5) FERRARESI CHIARA
- 6) TURRINI MIRIAM
- 7) STAGNI MARIA
- 8) BALBONI CRISTINA
- 9) CATOZZI ORNELLA
- 10) FERNANDEZ GIOVANNI
- 11) Maria
MARIA CHIARA PIETROGRANDE

1) Paul Lent
7) Leo Ferrero
Paolo Mantovani
Alberto Rossi
Chiara Ferraresi
Miriam Turrini
Maria Stagni
Cristina Balboni
Ornella Catozzi
Giovanni Fernandez
Maria Chiara Pietrogrande



r_emiro.Giunta - Prot. 26/07/2022.0665372.E

Delega

Il sottoscritto PUGGIONI ROSALIA socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio Giovanni Ferraresi a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 4/7/22

In fede

Firma Puggioni Rosalia

Comitato Alba Nuova ODV

Delega

Il sottoscritto Molinaro Francesco socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio Giovanni Ferraresi a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 4/7/22

In fede

Firma Francesco Molinaro

Comitato Alba Nuova ODV

Delega

Il sottoscritto ANTONIO BONDESANI socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio GIOVANNI FERRARESI a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 4/7/2022

In fede

Firma Antonio Bondsani

Comitato Alba Nuova ODV

Delega

Il sottoscritto DON STEFANO ZANELLA socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio CATIZZOLI ORNELLA a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 04/07/2022

In fede

Firma da Stefano Zanello

Comitato Alba Nuova ODV

Delega

Il sottoscritto FERRARO MARIA CHIARA socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio TURPINI YULIANA a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 04.07.2022

In fede

Firma M. Ferraro

Comitato Alba Nuova ODV

Delega

Il sottoscritto MARIGAN SERGIO socio del Comitato Alba Nuova ODV delega
il socio CATIZZOLI ORNELLA a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria che si
terrà in prima convocazione Domenica 3 Luglio 2022, ore 13.00, e, in mancanza delle
presenze necessarie, in seconda convocazione, Lunedì 4 Luglio 2022, ore 21.00

Ferrara 04/07/2022

In fede

Firma Sergio Marigan

Comitato Alba Nuova ODV